

TERRAÈ OFFICINA DELLA SOSTENIBILITÀ
associazione di promozione sociale
SCRITTURA PRIVATA
STATUTO



Addi martedì 13 settembre 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Terraè – Officina della Sostenibilità" APS, ente del terzo settore, originariamente stipulato in Pordenone in data 23 febbraio 2010 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 25 febbraio 2010, con n. di prot. 1716 mod. III, e successivamente modificato in data 14 marzo 2010 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 14 aprile 2010 con n. di prot. 3090 mod. III.

L'associazione è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 63, con decreto del 10.12.2014 n. 4966.

Ciò premesso, tra gli associati intervenuti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'iniziativa di fondare l'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Terraè – officina della sostenibilità" APS, nasce dai motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'iniziativa che possono essere così riassunti: "la consapevolezza e la convinzione che l'utilizzo critico delle risorse e l'attenzione per l'ambiente possano essere per ogni cittadino importanti opportunità per migliorare la qualità del vivere, anche sotto il profilo economico".

L'associazione ha sede in Pordenone via Montereale n. 139/b.

La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

ART. 2 DURATA

L'associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale, con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) per il venir meno della totalità degli associati;
- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione di promozione sociale "Terraè – officina della sostenibilità" APS (d'ora in poi abbreviato "Terraè") svolge la propria attività ai sensi del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di legge in materia. Terraè non ha scopo di lucro alcuno e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017. In particolare – in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana – quelle elencate alle lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
i) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale.

Terraè si propone di promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica, alle politiche di smaltimento dei rifiuti.

Terraè si pone come obiettivo la realizzazione di eventi e di manifestazioni fieristiche che avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tematiche:

- Associazionismo no profit;
- Prodotti a Km zero;
- Mobilità Sostenibile;
- Risparmio Energetico;
- Bioedilizia;
- Energia Rinnovabile;
- Gestione dei Rifiuti;
- Economia Consapevole.

Terraè ha, quindi, l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso nuovi stili di vita sostenibili, rendendoli maggiormente informati in tal senso anche mediante un contatto diretto con i professionisti del settore.

Per la realizzazione dei propri fini statuari, Terraè potrà intraprendere tutte quelle iniziative che riterrà più opportune, attività di sensibilizzazione, promozione, indirizzo relative alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione di incontri, convegni, promozione di articoli, di video, apertura e gestione di un sito internet dedicato, coordinamento con altre associazioni locali e non, nonché lo svolgimento di qualunque attività e iniziativa diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Per realizzare le finalità statuarie l'associazione potrà altresì:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statuarie;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea generale degli associati, composta da tutti gli iscritti che aderiscano all'associazione e alle sue finalità e siano in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo sarà fissato annualmente dal consiglio direttivo;
- 2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti;
- 3) il presidente dell'associazione, nominato dall'assemblea generale degli associati;
- 4) il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo al suo interno;
- 5) il collegio dei revisori, anch'esso nominato dall'assemblea qualora la stessa ritenga necessario la sua istituzione.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 5 RAPPRESENTANZA E POTERI DI FIRMA

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo. Il presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione, può aprire e gestire uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi dell'associazione, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

ART. 6 GLI ASSOCIATI

Chiunque, cittadino italiano o straniero, anche di età minore, senza distinzione alcuna, senza limiti di sesso, di provenienza etnica o di convinzione religiosa, può far parte dell'associazione, a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate, intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo. Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, con un minimo di sette.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Possono aderire o federarsi all'associazione altre associazioni, gruppi di interesse, enti, fondazioni, sindacati, cooperative, società e organizzazioni diverse che si riconoscono nelle finalità e nello statuto. Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi. Per gli associati minori di 16 anni e incapaci è valida solo la rappresentanza da parte dei genitori o dei tutori. La domanda di ammissione può pervenire anche da un membro del consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto. Il tesoriere provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione.

Lo stato d'associato s'acquista con l'emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall'associazione. L'associazione garantisce la disciplina uniforme e l'effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa. È espressamente esclusa la temporaneità da parte degli associati alla partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti. Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa ai sensi del paragrafo successivo, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal presente statuto sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale, ma non rescinde il rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento della quota per un periodo prolungato di anni cinque, manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo.

I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

U
Agli associati è richiesto lo svolgimento di attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ⓞ
L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

JP
Ⓞ
Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Ⓞ
L'assemblea è costituita dall'universalità degli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

R
Ⓞ
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi: avviso da affiggere nella sede dell'associazione; annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie; lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; e-mail contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

L'assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni. L'assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati; in terza convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;
- elegge il collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera in merito all'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per lo scioglimento dell'associazione e per modifiche sostanziali all'oggetto sociale è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

Partecipano direttamente e personalmente all'assemblea gli associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea dei associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di due voti complessivamente.

L'assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere presente più anziano di età. Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario nominato dall'assemblea, e dal presidente. I verbali sono conservati presso la sede legale dell'associazione e liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati. Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente o di uno o più associati presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall'assemblea degli associati, è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti che devono essere associati, che restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma operativo dell'associazione e curarne la realizzazione, coordinare le varie attività, curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie, ammettere i nuovi associati e produrre all'assemblea annuale degli iscritti una relazione sull'attività svolte, attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa, delibera la convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce l'ordine del giorno. Nomina al suo interno un tesoriere con i compiti di cui all'art. 9. Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea degli associati per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca. Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può eappare nominare nuovi componenti, scelti fra primi tra i non eletti nelle procedure di nomina dell'organo, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri

consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell'associazione.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio in virtù del loro ufficio, costoro hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ART. 9 IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto dall'assemblea degli associati, e la presiede. Al presidente compete la responsabilità dell'organizzazione dell'associazione e il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati. Il presidente è il portavoce delle decisioni dell'associazione. Il presidente è membro del consiglio direttivo, e lo presiede. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, dirige i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso. Egli con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. All'assemblea il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. Nessun compenso è dovuto al presidente in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10 IL TESORIERE

La carica di tesoriere può essere ricoperta da uno qualunque dei componenti del consiglio direttivo, che lo nomina al suo interno; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli amministra i beni dell'associazione.

Al tesoriere spetta il compito di redigere il bilancio annuale, ai sensi delle vigenti leggi, in collaborazione con il consiglio direttivo, di presentarlo all'assemblea degli associati per l'approvazione, di provvedere alla erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire. Egli provvede altresì alla corretta tenuta dei libri contabili e associativi. In ogni caso il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.



Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 12 IL PATRIMONIO

L'associazione Terraè non persegue fini di lucro e fonda la sua attività sull'auto-finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie, traendo le risorse economiche necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote annuali e contributi degli associati. A tale scopo, i soggetti promotori/organizzatori determinano, per il primo anno di vita dell'associazione Terraè, un contributo associativo pari ad Euro 50 ciascuno;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- contributi e sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- donazioni, erogazioni, lasciti anche di terzi;
- somme o valori a qualsiasi titolo versati all'associazione Terraè.

Il patrimonio è quindi costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
- da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre persone fisiche e giuridiche;
- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione;
- da eventuali entrate per attività direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Handwritten signatures and initials on the left margin:
 me
 (circled mark)
 H
 (circled mark)
 FB
 (circled mark)
 (circled mark)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario corrisponde all'anno solare. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, quindi entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio direttivo predisporrà e presenterà agli associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'assemblea secondo quanto specificato all'articolo 6.

Prima delle delibere assembleari, ogni associato potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario.

ART. 14 LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti e copie del libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati sulle richieste si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

ART. 15 DELLE VARIAZIONI STATUTARIE

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti modifiche sostanziali nell'oggetto sociale sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza del 75% del numero totale degli associati stessi.

I soci fondatori, in quanto depositari dello spirito originario dell'associazione, vengono consultati ogni qualvolta si propongono modifiche o cambiamenti sostanziali allo statuto o ai principi dell'associazione, e per tutte le decisioni rilevanti nello svolgimento della vita associativa.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

Il Direttivo:

Presidente: Enrico Mattiuzzi	<i>Enrico Mattiuzzi</i>
Tesoriere: Daniela Favot	<i>Daniela Favot</i>
Consigliere: Linda Rossetto	<i>Linda Rossetto</i>
Consigliere: Flavia Bozzon	<i>Flavia Bozzon</i>
Consigliere: Eugenia Sermann	<i>Eugenia Sermann</i>
Consigliere: Loris Piva	<i>Loris Piva</i>
Consigliere: Silvia Zamai	<i>Silvia Zamai</i>

Pordenone, 13/09/2022

atto registrato a Pordenone il 22 SET. 2022
 al n° 2483 Mod. 3 con liquidati e ESENTE
 di cui per imposta IPOT. € /
 con allegati: _____



IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN